



Civile.it

Sentenza Cassazione 20.3.2009 n. 6836

di Franco Ionadi

Accessi ispezioni e verifiche - Accesso domiciliare - Autorizzazione - Motivazione - Necessit 

Contenzioso tributario - Poteri e doveri del giudice - Autorizzazione del PM all'accesso domiciliare - Delibazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e della correttezza in diritto del loro apprezzamento

del 2009-04-20 su Civile.it, oggi e' il 28.03.2024

In tema di accessi, ispezioni e verifiche fiscali, l'autorizzazione del PM all'accesso domiciliare deve contenere una motivazione - anche per relationem - dalla quale risulti l'avvenuta delibazione della sussistenza dei requisiti e, in particolare, dei gravi indizi di evasione fiscale, non essendo sufficiente il mero e generico richiamo alla necessit  di verrifica della corretta applicazione della normativa tributaria. Pertanto, in mancanza dei predetti requisiti, il provvedimento autorizzatorio deve ritenersi illegittimo.

TESTO SENTENZA

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo della illegittimit  della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 33 dpr n. 600/1973 e 52 dpr n. 633/1972), si fonda sulla premessa che durante la verifica fiscale al (...) era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di (...), socio non amministratore, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell'indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l'autorizzazione, e senza che tali indizi risultassero nella relativa richiesta di autorizzazione all'A.G. Cio' posto, cos  continuano i ricorrenti, ne sarebbe derivata l'illegittimit  dell'autorizzazione e l'inutilizzabilit  degli elementi di prova illegittimamente acquisiti.

La censura merita di essere accolta. Al riguardo, torna utile premettere che, in tema di accertamento delle imposte, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica all'accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virt  del richiamo contenuto nell'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) mira a conciliare la rilevanza che la Carta Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della Repubblica, la cui inviolabilit  e' espressamente riconosciuta dall'art. 14 co. 1 Cost con l'esigenza dell'acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l'occultamento o la distruzione.

Cio' comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata "ex ante" con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E cio', a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che, rispetto ai fine di acquisizione degli elementi probatori dell'evasione fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero terzo. Tale considerazione non e' di poco conto ove si consideri che, nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione della G.di F. non contiene l'indicazione di fatti integranti "gravi indizi" di violazioni alle norme in

tema di Iva ed imposte dirette a carica del socio, non amministratore, (...) leggendosi nella nota "che una verifica fiscale doveva essere eseguita nei confronti della società della quale il predetto (...) era socio".

Deve aggiungersi che lo stesso provvedimento del Procuratore della Repubblica non contiene l'indicazione dell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale limitandosi ad accennare che il motivo della richiesta risiede nella necessità di controllare il regolare assolvimento della normativa in materia di Iva ed imposte dirette. Tutto ciò premesso, va considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire che " il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto - reso applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha il potere - dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l'interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli artt. 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione - sia pure concisa o "per relationem" mediante recepimento dei rilievi dell'organo richiedente - circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria.

Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove" (Sez.Un. 16424/02) Ne consegue che in applicazione di questo principio il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere accolto e che la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regola iuris diversa deve essere cassata. Con l'ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell'osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTR Campania, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR Campania.

Hai letto: Sentenza Cassazione 20.3.2009 n. 6836

Approfondimenti: [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Verifiche](#) > [Accesso](#) > [Ispezione](#) > [Controllo](#) > [Accesso domiciliare](#) > [Autorizzazione del PM](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)